



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE SALE CAMERALI

### Art. 1 - Descrizione e capienza degli spazi

1. La Camera di Commercio di Bari, al fine di fare dell'Ente un centro nevralgico di vita e promozione del tessuto economico del territorio di riferimento, mette a disposizione di richiedenti esterni, le seguenti sale:
  - a) **Salone San Nicola** situato al *piano terra*, con accesso diretto da Corso Cavour, ca. 600 mq. oltre mq. 250 di porticato. La sala è dotata delle seguenti attrezzature: impianto audio, wi-fi, aria condizionata;
  - b) **Sala Azzurra** situata al *I piano*, abilitata a contenere, per motivi di sicurezza, fino ad un massimo di 52 persone. La sala è dotata delle seguenti attrezzature: impianto audio con microfoni, n. 2 lavagne multimediali (di cui n. 1 touch screen), wi-fi, aria condizionata;
  - c) **Sala Alessandro Ambrosi** situata al *II piano*, abilitata a contenere, per motivi di sicurezza, fino ad un massimo di 150 persone. La sala è dotata delle seguenti attrezzature: impianto audio con microfoni, video proiettore, wi-fi, aria condizionata, possibilità di utilizzo del corridoio adiacente per coffee break.
2. L'Ente camerale non è responsabile dell'eventuale superamento di detti limiti di sicurezza. Peraltro, in caso di accertato superamento, l'Ente si riserva la potestà di interrompere le iniziative in corso fino al ripristino del suddetto limite.
3. L'accesso alle iniziative di cui sopra dovrà essere in ogni caso gratuito.
4. L'uso degli spazi descritti in premessa è di norma concesso nelle seguenti giornate ed orari:
  - giornate feriali di apertura dell'Ente camerale (compresi i pomeriggi di chiusura), dalle ore 9.00 alle ore 19.00;
  - giornate di sabato, domenica ed in quelle festive fra le ore 9:00 e le ore 19:00 (mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:30; pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 19:00), come specificato per ciascuno di essi nella Tabella allegata al presente Regolamento.



5. Al di fuori degli orari di cui sopra, e comunque non oltre le ore 21:00, l'uso delle sale può essere concesso con una maggiorazione dell'importo del contributo previsto per la relativa giornata secondo quanto stabilito nell'allegata Tabella.
6. Nel caso di concessione delle sale nelle giornate o orari di chiusura del Palazzo camerale, nonché nelle giornate festive dovranno essere versate, anche in caso di concessione in uso a titolo gratuito, ulteriori quote forfettarie a titolo di rimborso spese per il servizio straordinario di pulizia e per il personale di sorveglianza e/o portierato secondo gli importi riportati nella Tabella allegata, nonché gli eventuali costi per il potenziamento dei servizi di sorveglianza e/o sicurezza, già previsti, di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento.
7. Il pagamento del contributo è dovuto anche per i giorni ulteriori necessari per l'allestimento ed il disallestimento delle sale con uno sconto sull'importo previsto per la relativa giornata, nella misura indicata nell'allegata Tabella.

#### **Art. 2 - Concessione dell'uso degli spazi**

1. L'uso dello spazio indicato alla lettera a) dell'art. 1 è consentito esclusivamente per manifestazioni artistiche, esposizioni, mostre ed eventi ritenuti di particolare rilevanza.
2. L'uso degli spazi indicati alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 1, è consentito per congressi, conferenze, convegni, seminari, dibattiti, workshop, riunioni, meeting, promozionali e mediatici, che prevedano la trattazione di tematiche aziendali, economiche, scientifiche, culturali e artistiche, sociali, sportive, promossi da Enti ed Organismi pubblici, associazioni e società, organismi e singoli privati.
3. L'uso dello spazio indicato alla lettera b) dell'art. 1, comma 1, è consentito oltre che per le attività di cui al precedente comma, per attività d'ufficio, coworking, incontri d'affari ed altri sempre nel rispetto delle disposizioni che seguono.
4. La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di concedere o negare l'uso degli spazi, a suo insindacabile giudizio e comunque tenendo conto prioritariamente delle esigenze proprie dell'Ente camerale. In ogni caso l'uso delle sale non è consentito per:



- usi contrari alla legge, ovvero per attività e/o per manifestazioni per le quali risulti incerta, a giudizio della Camera, la salvaguardia dell'ordine pubblico, la sicurezza delle persone e dell'ambiente, il buon costume o il comune senso del pudore;
  - per iniziative con finalità di propaganda di carattere politico in particolar modo in concomitanza di campagne elettorali;
  - qualora si ritenga che dalle finalità delle iniziative derivi un conflitto di interesse o un possibile pregiudizio o danno all'immagine della Camera di Commercio di Bari o alle sue iniziative;
  - qualora siano verificati problemi organizzativi interni.
5. Nel caso in cui l'immagine dell'Ente camerale venga associata ai contenuti delle attività del concessionario senza specifica autorizzazione, la Camera potrà negare ovvero revocare la concessione in qualsiasi momento senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
6. La concessione in uso a pagamento delle sale camerali viene disposta con Decisione del Segretario Generale, previo parere favorevole del Responsabile E.Q./Servizio "Provveditorato" dell'Ente sulla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali.
7. Le Sale possono essere concesse in uso a titolo gratuito, con specifica Decisione del Presidente dell'Ente, previo parere favorevole del Responsabile E.Q./Servizio "Provveditorato" sulla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali, qualora:
- a) la C.C.I.A.A. di Bari sia direttamente interessata all'iniziativa o sia partner della stessa;
  - b) si tratti di iniziative di Organismi partecipati o collegati alle Camere di Commercio;
  - c) si tratti di iniziative e/o eventi realizzati da Enti pubblici o da loro associazioni.
8. Ad insindacabile giudizio della Camera di Commercio di Bari le Sale possono essere concesse in uso a titolo gratuito, con specifico provvedimento adeguatamente motivato della Giunta camerale, previo parere favorevole del Responsabile E.Q./Servizio "Provveditorato" dell'Ente sulla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali, qualora:



- a) la concessione in uso gratuito sia richiesta per eventi di pubblico interesse aventi lo scopo di promuovere il tessuto economico locale;
- b) la Giunta camerale ne ravvisi l'opportunità.

Le Associazioni di Categoria, le Associazioni dei Consumatori ed Utenti e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori che, da sole o in apparentamento, abbiano presentato la propria candidatura nelle procedure per la nomina del Consiglio camerale in carica, hanno diritto ad usufruire gratuitamente degli spazi camerali per l'organizzazione di eventi aventi natura istituzionale fino ad un massimo di n. 2 eventi l'anno, oltre i quali dovranno essere corrisposti i previsti contributi con possibilità di una riduzione del 50% dell'importo.

Anche nel caso di concessione in uso a titolo gratuito, i concessionari sono in ogni caso tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del presente Regolamento, nonché a corrispondere le quote forfettarie indicate all'art. 1, comma 6, e gli eventuali costi di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento, prestando le garanzie richieste ed assumendosi le responsabilità previste dal medesimo art. 6, nonché rispettando gli obblighi e gli impegni di cui all'art. 7 ed i divieti e le misure per la tutela della salute e sicurezza previsti dall'art. 8.

9. Potranno, inoltre, essere previste forme di utilizzo promozionale delle concessioni, correlate alle iniziative ed alle strategie della Camera di Commercio di Bari.
10. Gli spazi vengono concessi nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trovano.
11. È esclusa la concessione a soggetti in stato di morosità con la Camera di Commercio di Bari.

### **Art. 3 - Modalità di richiesta dei locali**

1. Al fine di consentire una adeguata programmazione degli eventi, una appropriata promozione degli stessi ed una organizzazione funzionale degli spazi in relazione alle varie iniziative, le richieste di utilizzo devono essere presentate prima dello svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per la manifestazione.
2. Le richieste di utilizzo devono contenere una descrizione dell'evento per cui le sale vengono richieste, una valutazione dell'interesse specifico per la realtà



economica locale e l'indicazione di eventuali altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa, con la precisazione degli eventuali contributi pubblici di cui l'iniziativa beneficia.

3. Indipendentemente dalle condizioni per l'utilizzo, la concessione in uso delle sale camerali viene disposta - previo parere favorevole del Responsabile E.Q./Servizio "Provveditorato" sulla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali - con le modalità previste nell'art. 2 commi 6, 7 e 8.
4. Nel caso di concorrenza di più richieste per l'utilizzo del medesimo spazio, la Camera di Commercio di Bari adotterà quali criteri di preferenza, da un lato quello relativo alla natura dell'iniziativa e quindi alla sua ricaduta economica sul territorio di competenza, dall'altro quello legato al soggetto richiedente; in particolare verranno preferite le richieste avanzate da Istituzioni locali, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Associazioni dei Consumatori ed Utenti ed Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.
5. Per quanto concerne gli spazi di cui al precedente art. 1, la richiesta sarà seguita da una proposta contrattuale, col preventivo di spesa, che dovrà essere restituita debitamente sottoscritta per accettazione.
6. La durata dell'iniziativa per cui viene richiesta la concessione degli spazi camerali (in particolare del Salone San Nicola) sarà concordata con la Camera di Commercio di Bari, compatibilmente con il programma generale degli eventi, ma non potrà eccedere la durata di due settimane consecutive, salvo casi e periodi particolari adeguatamente motivati correlati principalmente alle ricadute economiche per l'economia locale.

#### Art. 4 – Servizi accessori

1. Nel caso in cui per lo svolgimento della manifestazione occorranza servizi e/o attrezzature particolari quali, a titolo di esempio non esaustivo, bar, ristorazione, traduzioni, allestimenti, servizi ed attrezzature audio/video, luci ed illuminazione e attrezzature informatiche si procederà, a discrezione della Camera di Commercio di Bari:
  - utilizzando quelli eventualmente messi a disposizione dalla stessa Camera;
  - provvedendo in proprio, previa autorizzazione della Camera di Commercio di Bari da richiedere assieme all'elenco dei beni e dei servizi di cui ci si vorrà avvalere esternamente, completo delle modalità di utilizzo.



### Art. 5 – Modalità di pagamento e cauzioni

1. La concessione delle sale di cui all'art. 1 avviene, di norma, previo versamento dell'importo risultante dalla proposta contrattuale, da effettuare in unica soluzione almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Gli importi (al netto di IVA) sono stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento. Tali importi sono stati calcolati anche tenendo conto dei costi che l'Ente camerale sostiene per la pulizia dei locali, per il personale di sorveglianza, per il riscaldamento/condizionamento, per la tassa rifiuti, per l'energia elettrica, nonché per le spese di assicurazione e per quelle generali di funzionamento delle strutture.
3. Qualora si tratti di eventi organizzati da Organismi locali, Istituzioni pubbliche, Associazioni di categoria, Ordini professionali, Associazioni dei Consumatori ed Utenti, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, la Camera di Commercio di Bari si riserva la possibilità di disporre una riduzione del contributo del 50% rispetto all'importo spettante.
4. È facoltà del competente Organo camerale procedere all'aggiornamento dei suindicati importi e comunque tali importi saranno oggetto di automatica periodica rivalutazione sulla base degli indici ISTAT.
5. Ulteriori eventuali servizi dovranno essere preventivamente concordati con la Camera di Commercio di Bari e non rientrano nel contributo di cui sopra.
6. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dal contratto di concessione degli spazi.
7. La Camera di Commercio di Bari si riserva la facoltà di richiedere una cauzione, che potrà variare a seconda della tipologia dello spazio richiesto e dell'evento ospitato, da versare all'atto di ricevimento della comunicazione di concessione.
8. In caso di mancato adempimento alle disposizioni previste dal Regolamento e/o a quanto definito nelle condizioni del contratto, la cauzione verrà trattenuta; diversamente la stessa sarà rimborsata a manifestazione conclusa.

### Art. 6 – Garanzie richieste e responsabilità

1. L'utilizzatore degli spazi si assume gli eventuali maggiori oneri nei confronti della Camera di Commercio di Bari nel caso di utilizzo di spazi diversi da



- quelli prenotati o del maggior tempo di occupazione rispetto a quello concordato.
2. Le sale devono essere usate dal concessionario in modo attento e scrupoloso al fine di evitare ogni possibile danno agli impianti, alle attrezzature, alle cose, all'ambiente in generale.
  3. I concessionari degli spazi di cui al precedente art. 1, a tutela degli spazi stessi, dell'immobile in generale e dei beni ivi contenuti, sono tenuti a stipulare apposita polizza assicurativa, per tutta la durata dell'uso, compresi i tempi necessari alle fasi di allestimento e disallestimento. La polizza assicurativa, di cui dovrà essere consegnata una copia alla Camera di Commercio di Bari, dovrà coprire anche gli altri spazi laddove siano utilizzati assieme a quelli di cui alle lettere a), b) e c) del precedente art. 1.
  4. La Camera di Commercio di Bari non risponde di furti e/o danni a persone, cose, attrezzature o valori di proprietà degli utenti o fornite dagli stessi, nonché di furti e/o danni di beni od opere esposte nei locali.
  5. Durante tutto il periodo di utilizzo degli spazi, l'utilizzatore ha l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso terzi e verso il pubblico. In tal caso si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Camera di Commercio di Bari da qualsiasi richiesta di risarcimento danni proveniente da terzi soggetti.
  6. In ogni caso la Camera di Commercio di Bari è manlevata da ogni responsabilità per i danni che, per eventi di forza maggiore (incendi, inondazioni, crolli, ecc.), fossero arrecati al concessionario dall'improvviso impedimento a realizzare l'iniziativa, nonché per improvvise interruzioni di luce, riscaldamento, condizionamento, amplificazione.

#### **Art. 7 - Obblighi e impegni del concessionario**

1. Il concessionario dovrà provvedere direttamente alla richiesta delle eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di P.S., esonerando la Camera di Commercio di Bari da ogni onere e responsabilità, civile o penale, derivante dalla mancanza di tale autorizzazione. Ove nei locali concessi si preveda l'utilizzo di opere protette dalla legge sul diritto d'autore, il richiedente deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e, per le opere affidate alla Amministrazione della Siae, le previste autorizzazioni rilasciate dalla stessa.



2. Il concessionario consegnerà copia delle già menzionate autorizzazioni alla Camera di Commercio di Bari prima dell'inizio dell'attività prevista dalla concessione.
3. Il concessionario ha l'obbligo di non far accedere un numero maggiore di persone rispetto a quello stabilito dalla capienza massima comunicata.
4. Il concessionario ha l'obbligo di usare gli spazi concessi con la massima diligenza e di rimborsare gli eventuali danni agli impianti, alle attrezzature, alle cose e all'ambiente in generale in base alle spese che la Camera di Commercio di Bari, unica autorizzata a provvedervi, dovrà sostenere per il ripristino e la riparazione. A tale scopo un incaricato della Camera di Commercio di Bari, unitamente al concessionario o suo incaricato, visiterà gli spazi concessi prima dell'uso, per accertare la perfetta funzionalità e l'inesistenza di danni; al termine dell'utilizzo, verrà condotta una verifica sullo stato degli spazi, con la redazione, in caso di danni accertati, di apposito verbale sul quale sarà dato atto della constatazione degli stessi.
5. In considerazione del vincolo cui è sottoposto il Palazzo Camerale, chi utilizza gli spazi di cui all'art. 1 deve agire secondo le regole dell'ordinaria diligenza; non devono essere in alcun modo danneggiati, rimossi, manomessi o modificati gli impianti tecnologici, gli arredi e le attrezzature esistenti (pareti,intonaci, pavimenti, infissi, serramenti, soffitti e luci comprese).
6. È fatto altresì divieto di fissare chiodi, ganci, tasselli, adesivi di qualsiasi genere. Qualora vi siano esigenze espositive particolari, le modalità d'intervento dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Camera di Commercio di Bari.
7. È vietato appendere quadri o pannelli alle pareti e comunque qualunque intervento che in qualche modo alteri e/o danneggi la struttura e gli ambienti.
8. Ogni qualvolta si renda opportuno l'uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione scritta.
9. Negli spazi concessi è consentita la distribuzione di materiale informativo, compresi cataloghi o listini, ma sono vietate l'esposizione di cartellini-prezzo e di conseguenza la vendita dei prodotti esposti.
10. La Camera di Commercio di Bari non assume la veste di depositario o custode dei beni mobili che il concessionario introduce nei locali, sia direttamente, che tramite terzi. Ne consegue che l'eventuale materiale introdotto dovrà essere ritirato il giorno stesso in cui termina la manifestazione o, al massimo, entro le



24 ore successive, subordinatamente alle esigenze della Camera di Commercio di Bari. In caso contrario la stessa Camera si considera autorizzata allo sgombero del detto materiale, addebitando al concessionario le spese conseguenti.

### **Art. 8 - Divieti e misure per la tutela della salute e sicurezza**

1. L'utilizzatore concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare, durante l'intera durata della concessione, le seguenti disposizioni:
  - non sono ammessi all'interno dei locali gli animali, anche se di piccola taglia, senza specifica autorizzazione;
  - è assolutamente vietato fumare in tutti i locali concessi in uso, compresi quelli accessori quali, ad esempio, servizi igienici, corridoi, sale attesa, ed altri.
2. È vietato altresì:
  - introdurre sostanze infiammabili;
  - usare fiamme libere, fornelli o stufe a gas, stufe elettriche con resistenza in vista;
  - ingombrare in qualsiasi maniera le uscite di sicurezza che dovranno essere sempre e comunque accessibili;
  - occultare o spostare le attrezzature antincendio;
  - occultare o spostare la segnaletica indicante le vie di esodo;
  - introdurre negli spazi arredi o attrezzature supplementari non conformi alle vigenti disposizioni in tema di marchiatura o etichettatura di sicurezza;
  - installare palchi o impianti fissi;
  - lasciare materiale di qualsiasi genere negli spazi oltre i giorni e gli orari stabiliti.
3. Va evitato il sovraccarico delle linee elettriche controllando con accuratezza l'accensione delle luci.

### **Art. 9 – Accesso e sorveglianza**

1. La Camera di Commercio di Bari potrà far partecipare propri incaricati alle iniziative con funzioni di sorveglianza anche senza preavviso e con l'obbligo di riferire sull'andamento della manifestazione stessa per via gerarchica.



2. Nel caso in cui vengano riscontrate gravi irregolarità nella conduzione delle attività svolte nei locali concessi in uso, indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, la Camera di Commercio di Bari si riserva la più ampia facoltà di potenziare preventivamente, o ad utilizzo in corso, i servizi di sorveglianza e/o sicurezza già previsti, addebitandone i relativi costi al concessionario ovvero di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di pubblico interesse, di buon costume o di comune senso del pudore, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

#### **Art. 10 - Rinuncia all'utilizzo**

1. La rinuncia all'utilizzo della sala, concessa in uso, deve essere comunicata per iscritto alla Camera di Commercio di Bari almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'evento.
2. In caso contrario, il richiedente perde il diritto alla restituzione delle somme versate.

#### **Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione**

1. La Camera di Commercio di Bari ha facoltà di revocare, con motivato provvedimento - secondo il criterio di competenza specificato nell'art. 2 commi 6, 7 e 8 e previo parere favorevole del Responsabile E.Q./Servizio "Provveditorato" sulla legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali - e comunque con un preavviso di almeno quarantotto ore, una concessione già accordata, o per priorità dell'Ente camerale o per i casi di forza maggiore.
2. In tale eventualità, verranno restituiti al richiedente le somme che, a qualsiasi titolo inerente all'uso della sala, fossero state versate.
3. Il richiedente non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese o altri oneri sostenuti in proprio.

#### **Art. 12 - Controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non si possano definire in via amichevole, verrà devoluta al Servizio di Mediazione offerto dalla Camera di Commercio di Bari.